



## **Regolamento Comunale**

### **CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO DEL COMUNE DI BIOGGIO**

#### Richiamati:

- l'art. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino,
- gli artt. 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e
- l'art. 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP),

#### ***il Consiglio comunale di Bioggio***

### **d e c r e t a**

#### **Campo di applicazione**

##### **Art. 1**

<sup>1</sup> Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Bioggio, eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

<sup>2</sup> Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1, che non sono disciplinati dal presente Regolamento, è applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) ed il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

<sup>3</sup> La videosorveglianza del demanio pubblico comunale effettuata dal Comune o da suoi mandatari, in esecuzione di compiti legali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente Regolamento, è retta dal diritto speciale e dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

#### **Scopo della videosorveglianza**

##### **Art. 2**

La videosorveglianza ai sensi del presente Regolamento avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.

#### **Principi**

##### **Art. 3**

<sup>1</sup> Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile.

<sup>2</sup> La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

<sup>3</sup> Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente Regolamento.

<sup>4</sup> Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.



**Trasmissione di dati a terzi**

**Art. 4**

<sup>1</sup> Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

<sup>2</sup> Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti, nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

**Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini**

**Art. 5**

<sup>1</sup> Le videoregistrazioni possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi previsti al capoverso seguente, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 giorni.

<sup>2</sup> È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

**Organo responsabile**

**Art. 6**

<sup>1</sup> Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza, ai sensi dell'art. 4, cpv. 6 LPDP.

<sup>2</sup> Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Regolamento; definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

<sup>3</sup> Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.


**Approvazione, entrata in vigore e abrogazione**

**Art. 7**


Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità superiore e abroga ogni precedente disposizione in materia.

Licenziato con RM no. 528/2019 del 15 aprile 2019

Per il Municipio

Il sindaco:  
  
Eolo Alberti



Il segretario:  
  
i.s.  
Massimo Perlasca



---

COMUNE DI BIOGGIO

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta dell'11 giugno 2019

Per il Consiglio comunale

Il Presidente:

Il Segretario:

i.s.

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali in data 14 agosto 2019